ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE DEL 7 FEBBRAIO 1983 [1]

Pierre Favre contro Commissione delle Comunità europee

«Provvedimenti provvisori — agente temporaneo — licenziamento»

Causa 346/82 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti (Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

Nel procedimento 346/82 R,

PIERRE FAVRE, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Hettange-Grande (Francia), 3, rue Maurice Barrès, con l'avv. domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 a, rue des Glacis,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. John Forman, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la «sospensione del licenziamento in attesa della decisione nel merito»,

1 — Lingua processuale: il francese.

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE, che sostituisce, in forza dell'art. 96, § 1, del regolamento di procedura, il presidente della Corte, impedito,

emette la presente

ORDINANZA

In fatto

Con atto in data 27 dicembre 1982, pervenuto in cancelleria il 29 dicembre successivo, il richiedente, agente temporaneo presso la Commissione delle Comunità europee, ha chiesto alla Corte di sospendere, fino alla pronunzia dell'emananda sentenza, la decisione adottata dalla Commissione il 4 novembre 1982 per risolvere, in base all'art. 47, n. 2, lett. a) del «regime applicabile agli altri agenti», il contratto dell'interessato; poiché il termine di preavviso di cui all'art. 5 di tale contratto cominciava a decorrere il 10 novembre 1982, l'interessato avrebbe dovuto cessare la sua attività il 31 dicembre 1982.

Il richiedente era stato assunto il 25 settembre 1981 per occupare un posto di amministratore di grado A 6 presso la direzione generale XII «Energia», direzione «Controllo di sicurezza dell'Euratom», in qualità di agente temporaneo e per un periodo indeterminato «connesso alla durata del programma "Ispezione nucleare"».

Alla fine del periodo di prova, il 23 aprile 1982, al richiedente veniva notificato un progetto di «rapporto di fine prova», in cui si dava un giudizio negativo sul suo senso d'iniziativa e di responsabilità, nonché sul suo rendimento.

Con lettera 30 luglio 1982, il direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava all'interessato di aver proposto all'autorità avente potere di nomina di risolvere il suo contratto con effetto dal 2 novembre 1982.

Con nota 19 agosto 1982, inviata al sig. Burke, commissario competente, il direttore generale del personale e dell'amministrazione, fondandosi sul parere della direzione generale «Energia», proponeva che il richiedente venisse licenziato, in conformità all'art. 47, n. 2, lett. a), del «regime applicabile agli altri agenti».

Dopo un intervento, in data 17 settembre 1982, del Comitato del personale di Lussemburgo presso il sig. Burke, per chiedere a questo che al richiedente venisse offerta una «seconda possibilità», il 4 novembre 1982 veniva adottata la decisione di licenziamento, con effetto dal 10 novembre successivo.

Tale decisione, notificata al richiedente il 4 novembre 1982, è stata impugnata con ricorso per annullamento, proposto il 29 dicembre 1982, contemporaneamente alla domanda di provvedimenti urgenti.

Il richiedente sostiene che la decisione di licenziarlo determina per lui un danno «assolutamente irreparabile in quanto rischia di rovinare tutta la sua carriera». D'altra parte, egli fa valere la propria situazione familiare ed in particolare il fatto che sua moglie sarebbe gravemente malata.

In diritto

Il richiedente non ha dimostrato in che cosa la mancata sospensione della decisione di licenziamento potrebbe causargli un danno irreparabile, né ha addotto elementi tali che, prima facie, si possa ravvisare la fondatezza della sua domanda.

Poiché è impossibile accertare la sussistenza di una forte presunzione a favore della domanda principale, la domanda intesa ad ottenere che la decisione di licenziamento venga sospesa in attesa che la Corte abbia statuito nel merito non può essere accolta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

1° **La domanda di sospensione della decisione di licenziamento del richiedente fino alla pronunzia della sentenza nel merito è respinta.**

2° **Le spese sono riservate.**

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 febbraio 1983.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione

A. O'Keeffe